

REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2016**

che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di riduzione di tale impatto mediante il miglioramento della progettazione senza generare costi eccessivi.
- (2) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE, la Commissione è tenuta a introdurre, se del caso, misure di esecuzione cominciando dai prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento. Tali misure di esecuzione devono essere introdotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2009/125/CE e dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Commissione deve consultare il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile in merito alle misure da introdurre.
- (3) La Commissione ha effettuato diversi studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura comunemente utilizzati nell'UE. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con le parti interessate dell'UE e di paesi terzi, e i risultati sono stati resi pubblici.
- (4) Le caratteristiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura identificate come significative ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso. Sono state altresì identificate come significative le emissioni dirette rilasciate dai refrigeranti nonché le emissioni sonore.
- (5) Gli studi preparatori mostrano che non è necessario introdurre requisiti relativi agli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE nel caso dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura.

⁽¹⁾ GUL 285 del 31.10.2009, pag. 10.

